SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1728)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1966 (V. Stampati nn. 1778, 1879)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, RAMPA, ISGRO', DE CAPUA (1778); BUTTE', DALL'ARMELLINA, COLOMBO Vittorino, BIANCHI Fortunato, NANNINI (1879)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 1966

Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con l'incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto », sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.

Art. 2.

Con il concorso di cui al precedente articolo saranno conferiti tutti i posti disponibili al 1º ottobre 1966 nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole di arte.